SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 552-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ROMAGNOLI CARETTONI Tullia)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **744**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 febbraio 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto d'autore, con Protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo della presente Convenzione è quello di assicurare in tutti gli stati contraenti la protezione dei diritti degli autori sulle opere letterarie scientifiche e artistiche.

La materia, estremamente importante per quanto concerne il rispetto dei diritti della persona umana, lo sviluppo delle lettere, scienze ed arti e la diffusione delle opere dell'ingegno, è anche assai delicata sia per i diversi modi di intenderne la regolamentazione nei vari paesi che per la sua, se così si può dire, « fluidità » che deriva dal rapido moltiplicarsi nel nostro tempo di metodi e sistemi di riproduzione nonchè dall'accelerarsi di ogni mezzo di scambio e comunicazione a livello planetario.

Fino a questa Convenzione di Parigi di cui ci occupiamo tutta la materia era regolata dalla Convenzione di Berna del 1886 modificata via via fino alla Convenzione di Bruxelles (1948) affiancata dalla Convenzione UNESCO del 1952 il cui fine, però, fu essenzialmente quello di correlare le norme europee e quelle vigenti in USA.

Due punti ci paiono di fondo nel testo della Convenzione:

1) l'estensione della protezione a qualsiasi mezzo di riproduzione (e dunque anche dischi, musicassette, ecc.) di rappresentazione (dunque radio, TV, ecc.) nonchè agli *adattamenti* così diffusi nei nostri giorni;

2) le particolari facilitazioni ai paesi in via di sviluppo attraverso un sistema di licenze (cfr. licenze speciali quando si tratti di uso scolastico) e di riduzione dei termini temporali soprattutto se si tratti di traduzioni nelle lingue locali dei paesi in via di sviluppo e a seconda del tipo di opere (scientifiche, scolastiche, narrative, ecc.).

L'articolo V-*bis* stabilisce, infatti, che ogni stato che sia considerato in via di sviluppo conformemente alla prassi stabilita dall'Assemblea dell'ONU, può al momento della ratifica, accettazione o adesione, avvalersi delle eccezioni previste agli articoli V-*ter* e V-*quater* (le agevolazioni appunto di cui si è detto).

Ma altri punti della Convenzione meritano di essere sottolineati. Importante è — all'articolo VI — la definizione di *pubblicazione* intesa come « riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva ».

Ed ancora — all'articolo XI — la creazione di un comitato intergovernativo che deve studiare i problemi relativi all'applicazione e al funzionamento della Convenzione, preparare le revisioni periodiche, studiare i problemi relativi alla protezione del diritto di autore in collaborazione con gli altri organismi internazionali interessati, informare gli stati partecipi su i suoi lavori.

L'articolo XII, poi, prevede la convocazione di conferenze per la revisione ogni qualvolta lo si reputerà necessario o su richiesta di almeno dieci stati partecipi alla Convenzione.

Questi due articoli paiono di particolare interesse perchè prevedono un continuo lavoro di revisione e la possibilità di aggiornamenti indispensabili in una materia che abbiamo definito delicata e *fluida* anche a causa del rapido svilupparsi delle tecniche di riproduzione e comunicazione.

Si può concludere che se lo schema generale di protezione del diritto di autore rimane sostanzialmente quello previsto nella citata Convenzione di Berna, e se non vengono inficiate le eventuali convenzioni bilaterali o plurilaterali, non vi è dubbio che alcuni articoli contengono un notevole impulso rinnovativo.

La Convenzione, che l'Italia porta a ratifica con il consueto ritardo, è già in vigore essendo stato superato il numero minimo previsto di dodici stati. Gli Stati che hanno ratificato sono, infatti, ventitrè.

La questione della protezione del diritto di autore — come più su accennato — è ancora oggi oggetto di ricerche e studi e si può dire che siamo nel mezzo di un processo di approfondimento non compiuto, men-

tre gruppi di lavoro presso organismi internazionali si sforzano di chiarire vari aspetti e risvolti (cfr. il gruppo di lavoro per le « videocassette »). Pur tuttavia la Convenzione è un punto fermo e un passo avanti in questo processo. Per questa ragione il relatore — confortato dal parere favorevole della Commissione Giustizia e dal dibattito nella Commissione Affari esteri — ne propone la ratifica da parte del Senato.

Tullia ROMAGNOLI CARETTONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione universale per il diritto d'autore, con Protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX della Convenzione stessa.